

REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1993

che stabilisce, per il 1993, le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il Consiglio, con decisione 93/239/CEE⁽⁴⁾, ha approvato un accordo bilaterale con la Svezia; che detto accordo è stato firmato il 17 marzo 1993 allo scopo di anticipare, con decorrenza al 15 aprile 1993, le disposizioni dell'accordo agricolo bilaterale sottoscritto a Porto il 2 maggio 1992;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sugli scambi reciproci di carni bovine, comprese le preparazioni cotte, allegato all'accordo menzionato nel considerando precedente, prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione, in esenzione dal prelievo e dal dazio della tariffa doganale comune (TDC), di 4 000 t di carni bovine del codice NC 0201 e di 2 500 t di prodotti del codice NC 1602 50 90; che ai sensi del punto 5 dell'accordo per il primo anno tali disposizioni si applicano pro rata temporis; che occorre pertanto fissare i quantitativi oggetto del contingente per il 1993 al 71,5% dei quantitativi suddetti; che, con regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, il codice NC 1602 50 90 è stato sostituito dai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80;

considerando che è opportuno fissare coefficienti di conversione da applicare per esprimere in peso carcassa i quantitativi di carni disossate o di preparazioni cotte; che tali coefficienti devono essere fissati alla luce dell'esperienza finora acquisita nel settore delle carni bovine;

considerando che, ferme restando le disposizioni dell'accordo volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime d'importazione considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono essere iscritte nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽⁷⁾, e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92⁽⁹⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un determinato termine delatorio ed applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini della gestione efficace del regime, occorre disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 10 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersene;

considerando che l'accordo bilaterale agricolo tra la Svezia e la Comunità si applica a decorrere del 15 aprile 1993; che occorre pertanto rendere le disposizioni dal presente regolamento applicabili a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(¹) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(³) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(⁴) GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

(⁵) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(⁶) GU n. L 331 dell'1. 12. 1988, pag. 1.

(⁷) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

(⁸) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(⁹) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.